

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 222 del 31 agosto 2020

Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 235 dell'8 marzo 2019. Annullamento parziale in autotutela del Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 28 del 28 febbraio 2020. Ammissione a contributo dell'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" con sede legale in Fossalta di Piave (VE) ed impegno di spesa.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si ammette a contributo il progetto presentato dall'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" precedentemente non ammesso a contributo, ai sensi del Bando approvato con DGR n. 235 dell'8 marzo 2019 per l'erogazione di contributi alle imprese a prevalente partecipazione femminile e si provvede al relativo impegno di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 *"Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile"* prevede che possano essere concessi contributi in conto capitale, o altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1, lett. a e c *quinquies*);

che, con provvedimento n. 235 dell'8 marzo 2019, la Giunta regionale ha approvato il bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile, per l'anno 2019;

che, con Decreto n. 98 dell'11 marzo 2019, il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha approvato la modulistica relativa al bando di cui alla citata deliberazione n. 235 del 2019;

che, entro il termine ultimo di presentazione delle domande, sono state presentate alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 405 domande, per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 9.206.673,52;

che con Decreto n. 226 del 18 giugno 2019 il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha approvato:

a) l'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse e per le quali la valutazione del progetto ha totalizzato complessivamente un punteggio pari o superiore ad 8 punti ai sensi dell'articolo 11, par. 5, 6 e 7 del bando (allegato A). Tale elenco è comprensivo anche delle imprese in possesso del rating di legalità;

b) l'elenco delle domande irricevibili ai sensi dell'articolo 10, par. 2, del bando e delle domande non ammesse a contributo ai sensi del bando medesimo con indicazione per ciascuna della motivazione di irricevibilità o di inammissibilità (allegato B);

c) l'elenco delle domande pervenute nei termini previsti dall'articolo 10, par. 1 del bando e non istruite ai sensi dell'articolo 11, par. 2, del bando (allegato C);

che con il sopracitato Decreto n. 226/2019 sono state impegnate risorse per euro 3.192.881,96 sul capitolo 23012 *"Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (art. 3, c. 1, lett. a, l.r. 20/01/2000, n. 1)"* P.d.C. U.2.03.03.03.999 *"Contributi agli investimenti a altre imprese"* - art. 8, del Bilancio di previsione 2019-2021", finanziando le domande ammesse a contributo fino alla posizione n. 185, quest'ultima finanziata parzialmente per euro 12.415,97 a fronte di un contributo ammesso di euro 25.822,80;

che, a seguito della disponibilità finanziaria di ulteriori risorse destinate all'imprenditoria femminile, pari ad euro 100.000,00, con successivo Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 268 del 26 luglio 2019 si è provveduto allo scorrimento dell'elenco delle domande non istruite e con Decreto n. 287 del 19 agosto 2019 è stato assunto

l'impegno di spesa di euro 100.000,00 sul capitolo 23012, del Bilancio di previsione 2019-2021", finanziando le domande ammesse a contributo fino alla posizione n. 195 "Eurocablaggi Srl", quest'ultima parzialmente per euro 13.063,39;

che a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse regionali a destinazione vincolata, pari ad euro 4.000.000,00, per la concessione di contributi a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 28 del 28 febbraio 2020 si è provveduto allo scorrimento dell'elenco delle domande pervenute per il bando in oggetto e non esaminate in precedenza per insufficienza di risorse;

PRESO ATTO che, con il medesimo decreto, è stato approvato l'elenco delle domande ammesse, l'elenco delle domande irricevibili ai sensi dell'articolo 10, par. 2, del bando, con indicazione per ciascuna della motivazione di irricevibilità e delle domande non ammesse a contributo, con indicazione per ciascuna, della motivazione di inammissibilità e l'elenco delle domande per le quali è pervenuta la rinuncia al contributo ed infine è stata impegnata la somma complessiva di euro 2.332.356,17 sul capitolo di spesa n. 103987 *"Realizzazione di interventi a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile - risorse vincolate - contributi agli investimenti (art. 10, L.R. 25.11.2019, n. 44)"* P.d.C. U.2.03.03.03.999 *"Contributi agli investimenti a altre imprese"* - art. 8, del Bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che l'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPELLIN DR. CONSUELA", con sede legale in Fossalta di Piave (VE) via 23 giugno n. 29, codice fiscale CPPCSL69T58L736A e partita IVA 03705710279, con pec registrata al protocollo regionale n. 147171 dell'11 aprile 2019, ha presentato la domanda di partecipazione al bando per la realizzazione di un progetto dell'importo di euro 36.500,00 a cui corrisponde un contributo di euro 10.950,00;

che tra le domande non ammesse di cui all'Allegato B al DDR n. 28 del 28 febbraio 2020, figura l'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPELLIN DR. CONSUELA", esclusa con la seguente motivazione: *"L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 30.000,00 (art. 8, par. 2 del bando). La spesa per l'acquisto delle "etichette elettroniche" di euro 11,34 ciascuna per un totale di euro 15.890,00 non è ammissibile in quanto trattasi di singoli beni di importo inferiore ad euro 150,00 (art. 7, par. 2 lett. b). Inoltre tale spesa non rientra nella voce e) dell'art. 6, par. 2 del bando "spese relative a impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi" e non è ricompresa in alcuna delle voci di spesa previste dall'art. 6, par. 2 del bando.*

La spesa per corpi illuminanti di euro 2.000,00 non è ammissibile in quanto non appartiene alla voce b) del bando "spese per arredi" e non è ricompresa in alcuna delle voci di spesa previste dall'art. 6, par. 2 del bando. Inoltre la voce b) "arredi" è ammissibile nel limite massimo previsto di euro 15.000,00 (art. 6, par. 2, lett. b)."

che in data 7 aprile 2020 con pec n. 148523 è stata inviata all'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPELLIN DR. CONSUELA", la comunicazione di non ammissione a contributo;

che con pec registrata al protocollo regionale al n. 173103 del 30 aprile 2020 l'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPELLIN CONSUELA" ha comunicato, ai fini dell'art. 12 del bando, che la "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPELLIN DR. CONSUELA" con sede in Fossalta di Piave (VE) via 23 Giugno n. 29, codice fiscale CPPCSL69T58L736A e partita IVA 03705710279 è stata conferita nella società "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPELLIN CONSUELA", con sede legale invariata in Fossalta di Piave (VE) via 23 giugno n. 29 e codice fiscale 04587830276 i cui soci sono la dott.ssa Cappellin Consuela e la dott.ssa Scopini Nedda;

VERIFICATO tramite visura camerale, che con atto in data 14 gennaio 2020 rep. n. 63577 del notaio dott.ssa Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), l'impresa individuale "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPELLIN DR. CONSUELA" è stata conferita nella costituenda società "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPELLIN CONSUELA", formata da due socie: dott.ssa Cappellin Consuela e dott.ssa Scopini Nedda e che le stesse dichiarano di voler continuare l'attuale attività in forma societaria;

che sussistono i requisiti di impresa femminile ai sensi dell'art. 4.1 lett. ii) del bando;

che, ai sensi dell'art. 12, punto 1, lett. e) del bando, la trasformazione dell'impresa individuale in società è avvenuta mediante conferimento dell'azienda individuale nella costituenda società ed è garantita la continuazione dell'attività;

DATO ATTO che, con la citata pec. n. 173103 del 30 aprile 2020, l'impresa in argomento ha chiesto la revisione in autotutela del provvedimento di non ammissibilità e l'ammissione della spesa relativa all'acquisto del sistema delle etichette elettroniche del valore di euro 15.890,00 con conseguente soddisfacimento del requisito del superamento dell'importo minimo di spesa per il progetto (euro 30.000,00) fissato dall'art. 8.1. del bando;

che, in particolare, l'impresa sostiene che la spesa per l'acquisto delle etichette elettroniche per un totale di euro 15.890,00 non debba essere considerata come un insieme di singole spese per l'acquisto di beni del costo di euro 11,34 (quindi unitariamente

inferiori al minimo prescritto dal bando di euro 150,00). Le etichette elettroniche sono una delle molteplici componenti di un sistema hardware multicomponente che costituisce un dispositivo unico; che tale sistema denominato Delfi Breece ha lo scopo di innovare il processo di etichettatura dei prodotti sugli scaffali utilizzando le moderne tecnologie per sostituire le comuni etichette in plastica o carta con dispositivi elettronici wireless di nuova generazione; che l'investimento è relativo ad un sistema costituito non da singoli dispositivi hardware quali sono le etichette elettroniche, bensì dal loro insieme, comandato da un software di gestione e da una o più dispositivi hardware per la ricetrasmisione dei dati e pertanto il valore del bene da considerare non è quello della singola etichetta, ma il valore del sistema per il quale il prezzo indicato in domanda è di euro 15.890,00;

CONSIDERATO che dalla descrizione del progetto imprenditoriale (Allegato B) presentato con pec n. 147171 dell'11 aprile 2019, nel quadro C 1/2 "Descrizione delle spese e contenuto tecnologico dell'investimento" l'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" aveva espressamente definito, nella colonna "*caratteristiche tecniche*" l'"etichetta elettronica" come "etichetta elettronica a batteria con display a tre colori" il cui prezzo è di euro 11,34 con la specificazione "singola etichetta" e nella colonna "*funzionalità al progetto*" "Miglioramento comunicazione e gestione. Caratteristiche e prezzo del prodotto" non fornendo altra indicazione sul bene. L'impresa non aveva dato alcuna indicazione sull'esistenza di un sistema che innova il processo di etichettatura dei prodotti sugli scaffali, ma lo ha semplicemente definito come "etichetta elettronica";

che, la spesa per il sistema di etichettatura, come dettagliatamente rappresentata nella pec prot. n. 173103 del 30 aprile 2020, può essere ammessa ed imputata alla voce a) dell'art. 6.2 del bando in quanto trattasi di sistema di componenti hardware con il relativo software di gestione che ne consente il funzionamento;

RITENUTO di accogliere le osservazioni presentate dall'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" e di riconoscere la spesa per il sistema di etichettatura come descritto nella pec prot. n. 173103 del 30 aprile 2020, per un importo di euro 15.890,00;

che, pertanto, a fronte di un investimento richiesto di euro 36.500,00, la spesa ammessa ammonta ad euro 33.390,00, confermando la non ammissibilità della spesa relativa a "corpi illuminanti" di euro 2.000,00 in quanto non appartiene alla voce b) del bando "spese per arredi" e non è ricompresa in alcuna delle voci di spesa previste dall'art. 6, par. 2 del bando; si conferma inoltre la non ammissibilità dell'importo di euro 1.110,00 in quanto eccedente limite massimo previsto per voce arredi, di euro 15.000,00 (art. 6, par. 2, lett. b); che, inoltre, ai sensi dell'art. 11, par. 5, 6 e 7 del bando è stata effettuata la valutazione del progetto imprenditoriale e che lo stesso ha totalizzato complessivamente un punteggio pari o superiore ad 8 punti;

che l'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità di annullare d'ufficio il "... provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ...e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge...."

ai sensi dell'art. 21 -nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere, all'annullamento del proprio precedente Decreto n. 28 del 28 febbraio 2020 nella parte in cui non ammette la domanda di contributo presentata dall'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" individuata alla posizione n. 6 dell'Allegato B al Decreto n. 28/2020;

di ammettere a contributo il progetto presentato dall'impresa in argomento per un investimento complessivo ammesso di euro 33.390,00 a cui corrisponde un contributo di euro 10.017,00;

di prendere atto che con atto in data 14 gennaio 2020 rep. n. 63577 del notaio dott.ssa Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), l'impresa individuale "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" è stata conferita nella costituenda società "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA";

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H73G20000100009;

che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, è stata effettuata la registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) dell'aiuto concesso con il presente provvedimento e che il relativo Codice Concessione RNA-COR è: 2717732;

che, è stata effettuata la visura "de minimis" e la visura "aiuti" presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato, e che i relativi codici identificativi sono: n. 7231095 e n. 7231093 dell'11.08.2020;

che dall'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, prodotta dall'impresa in allegato alla domanda di partecipazione, risulta che la stessa non ha percepito altri aiuti de minimis nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso o,

comunque, non ha superato nel triennio il massimale di 200.000,00 euro;

CONSIDERATO che sul capitolo di spesa n. 103987 "*Realizzazione di interventi a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile - risorse vincolate - contributi agli investimenti (art. 10, L.R. 25.11.2019, n. 44)*" P.d.C. U.2.03.03.03.999 "*Contributi agli investimenti a altre imprese*" - art. 8, del Bilancio di previsione 2020-2022 sono disponibili risorse per euro 1.667.643,83;

che, ai sensi dell'articolo 6, par. 3, lett. a.2) del bando, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019;

che l'impresa con pec n. 336184 del 27 agosto 2020, ha comunicato che il progetto sarà completato e rendicontato entro il corrente esercizio;

DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; che il credito non è garantito da polizza fidejussoria e che le spese inerenti non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;

RITENUTO di impegnare, a favore dell'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" il contributo di euro 10.017,00 sul capitolo di spesa n. 103987 del bilancio di previsione 2020 - 2022 con esigibilità 2020;

di stabilire che la liquidazione dei contributi avverrà con successivo decreto, sulla base della rendicontazione delle spese ammesse e sostenute per gli interventi, in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale con il provvedimento n. 235 dell'8 marzo 2019;

VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";

la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;

la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

la deliberazione della Giunta regionale n. 235 dell'8 marzo 2019;

i decreti del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 98 dell'11 marzo 2019, n. 266 del 18 giugno 2019, n. 268 del 26 luglio 2019, n. 287 del 19 agosto 2019 e n. 28 del 28 febbraio 2020;

la deliberazione della Giunta regionale n. 784 dell'11 giugno 2019;

la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 21 gennaio 2020;

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 54 del 31 dicembre 2012 e il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

il decreto legislativo n. 126/2014 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 118/2011;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

la documentazione agli atti;

decreta

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare in autotutela ai sensi dell'art. 21 -nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, il Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 28 del 28 febbraio 2020 nella parte in cui non ammette la domanda di contributo presentata dall'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" individuata alla posizione n. 6 dell'Allegato B

al Decreto n. 28/2020;

3. di prendere atto che con atto del notaio dott.ssa Francesca Ghilardi di Spresiano (TV), in data 14 gennaio 2020 rep. n. 63577, l'impresa individuale "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" è stata conferita nella costituenda società "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" con sede legale invarziata in Fossalta di Piave (VE) via 23 giugno n. 29 e codice fiscale e partita Iva 04587830276 i cui soci sono la dott.ssa Cappellin Consuela e la dott.ssa Scopini Nedda;
4. di ammettere a contributo il progetto presentato dall'impresa "FARMACIA "ALLA SALUTE" DI CAPPELLIN DR. CONSUELA" ora "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" con sede legale in Fossalta di Piave (VE) via 23 giugno n. 29, Codice Fiscale e Partita Iva 04587830276 per un investimento di euro 33.390,00 a cui corrisponde il contributo di euro 10.017,00, codice CUP H73G20000100009;
5. di impegnare a favore dell'impresa "FARMACIA ALLA SALUTE S.A.S. DELLA DR.SSA CAPPELLIN CONSUELA" (Anagrafica n. 00175246) il contributo di euro 10.017,00 sul capitolo di spesa n. 103987 *"Realizzazione di interventi a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile - risorse vincolate - contributi agli investimenti (art. 10, L.R. 25.11.2019, n. 44)"* P.d.C. U.2.03.03.03.999 *"Contributi agli investimenti a altre imprese"* - art. 8, del Bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, quale contributo esigibile nel corrente esercizio;
6. di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, che il credito non è garantito da polizza fidejussoria e che le spese inerenti non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà con successivo decreto, sulla base della rendicontazione delle spese ammesse e sostenute per gli interventi, in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale con il provvedimento n. 235 dell'8 marzo 2019;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di informare che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi>.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Adanella Peron